

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

NOTA DELL'AUTORE

QUESTA PRESENTAZIONE DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE NON E' ESAUSTIVA DI TUTTE LE MODIFICHE APPORTATE. SONO STATE TRALASCIATE LE MENO SIGNIFICATIVE.

In ogni caso, il «si» o il «no» al referendum devono presupporre una conoscenza, da parte dell'elettore, del testo di riforma.

AVV. NICOLETTA RAUSEO

LA RIFORMA NON RIGUARDA

- LA PARTE CON I PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTT. 1-12);
- LA PRIMA PARTE SUI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (ARTT. 13-54)

LA RIFORMA RIGUARDA LA SECONDA PARTE, denominata «Ordinamento della repubblica»

- ESSA INCIDE SU 47 ARTICOLI, DI CUI 45 VENGONO MODIFICATI.
- DUE SOLI ARTICOLI ABROGATI:
 - ART. 58, ELEZIONE DIRETTA DEI SENATORI E L'ELETTORATO PASSIVO DI QUESTI ULTIMI;
 - ART. 99, ABOLIZIONE DEL C.N.E.L.

La riforma della seconda parte non riguarda però

- La forma del governo: il presidente del consiglio resta un «*primus inter pares*».
- Il presidente della repubblica conserva tutte le sue prerogative (nomina presidente del consiglio, scioglimento Camera dei deputati ecc.).
- La magistratura nel suo complesso.

SCOPI DELLA RIFORMA

- Abolizione (in parte) del bicameralismo perfetto.
- Trasformazione del Senato in Camera «di rappresentanza delle istituzioni territoriali».
- Rafforzamento dell'azione del governo.
- Nuovo regionalismo: determinate competenze legislative ritornano allo Stato.
- Abolizione delle Province e del C.N.E.L..
- Introduzione e rafforzamento di istituti di democrazia diretta (referendum propositivo e iniziativa legislativa popolare)

NEL MERITO DELLA RIFORMA

- IL PARLAMENTO E' FORMATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.
- **LA CAMERA DEI DEPUTATI E' TITOLARE DEL RAPPORTO DI FIDUCIA CON IL GOVERNO (NON LO HA IL SENATO), HA FUNZIONE LEGISLATIVA, DI INDIRIZZO POLITICO E DI CONTROLLO DELL'OPERATO DEL GOVERNO.**

SENATO DELLA REPUBBLICA

- RAPPRESENTA LE ISTITUZIONI TERRITORIALI ED ESERCITA FUNZIONI DI RACCORDO TRA LA STATO, GLI ALTRI ENTI E L'UNIONE EUROPEA
- CONCORRE NELLA FUNZIONE LEGISLATIVA NEI CASI PREVISTI DALLA STESSA COSTITUZIONE.
- VERIFICA L'IMPATTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA SUI TERRITORI.
- CONCORRE AD ESPRIMERE PARERI SU NOMINE GOVERNATIVE.

COMPOSIZIONE DEL SENATO

- E' COMPOSTO NON PIU' DA 315 MA DA 95 SENATORI, RAPPRESENTATIVI DELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI
E DA 5 SENATORI NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
- LA DURATA DEL MANDATO COINCIDE CON QUELLA DEGLI ORGANI DELLE RISPETTIVE ISTITUZIONI TERRITORIALI, SECONDO MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.
- I SENATORI SONO ELETTI CON METODO PROPORZIONALE DAI CONSIGLI REGIONALI E PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO FRA I PROPRI COMPONENTI E FRA I SINDACI DEI COMUNI. LA LEGGE REGOLERA' LE MODALITA' DI ELEZIONE DEI SENATORI TRA CONSIGLIERI E SINDACI, NONCHE' QUELLE DELLA LORO SOSTITUZIONE.
- NESSUNA INDENNITA' SPETTA AI SENATORI.

POTERI DEL NUOVO SENATO

(Art. 70)

- Ha funzione legislativa insieme alla Camera dei deputati per:
- **Revisione costituzionale ed altre leggi costituzionali**
- **Leggi relative ordinamento enti locali;**
- **Leggi di principio sulle associazioni tra Comuni;**
- **Leggi su formazione ed attuazione diritto UE;**
- **Leggi su prerogative senatori e legge elettorale Senato;**
- **Leggi ratifica trattati UE;**
- **Leggi attuazione Titolo V della Costituzione.**

ALTRI POTERI DEL SENATO

- **Può chiedere di esaminare entro tempi contingentati (40/45 giorni) ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, proporre modifiche del testo. Quest'ultima è libera sempre di deliberare senza conformarsi alle proposte del Senato. La legge viene successivamente promulgata.**
- **Ha iniziativa legislativa a maggioranza assoluta per proposte di legge da sottoporre alla Camera, la quale si pronuncerà entro sei mesi.**
- **Partecipa alla elezione del Presidente della Repubblica.**

RAPPORTI TRA GOVERNO E PARLAMENTO

- **Il governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare entro tempi certi (70/85 giorni) un disegno di legge ritenuto essenziale per l'attuazione del proprio programma. L'intento è di ridurre il ricorso ai decreti legge, rafforzando l'azione di governo.**

ALTRE NOVITA'

- In tema di leggi elettorali, sia la Camera che il Senato possono richiedere in via preventiva alla Corte Costituzionale un giudizio di legittimità, prima che venga promulgata la legge. La Corte si pronuncia entro 30 giorni.
- Si innova l'istituto dell'iniziativa popolare: il progetto di legge viene proposto non più da 50mila, ma da 150mila elettori. I nuovi regolamenti parlamentari garantiranno forme, tempi e limiti per l'approvazione.
- Si introduce il concetto di «trasparenza dell'amministrazione» nell'organizzazione dei pubblici uffici.

ALTRE NOVITA'

- In caso di rinvio alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, di una legge di conversione di decreto legge, il termine di 60 giorni per la conversione è differito di 30. Ciò evita la possibile decadenza del decreto legge.
- Rafforzamento dell'istituto referendario: se il referendum è chiesto da almeno 800mila elettori, il *quorum* per l'abrogazione non è più la maggioranza degli aventi diritto, ma quella dei votanti alle ultime elezioni e si ha abrogazione se è raggiunta la maggioranza dei voti espressi. Ciò garantisce più effettività alle forme di partecipazione diretta dei cittadini e limita le campagne per l'astensionismo.
- Introduzione del referendum popolare propositivo o d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Si rinvia per l'attuazione ad una futura legge costituzionale.

LIMITAZIONI AI POTERI DEL GOVERNO

Viene inserito per la prima volta nella Costituzione il divieto per il governo di:

- **ricorrere alla decretazione di urgenza su materia e procedimento elettorale;**
- **reiterare disposizioni adottate con decreti legge decaduti;**
- **ripristinare norme di legge dichiarate incostituzionali;**
- **emanare decreti legge non aventi contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;**
- **approvare, in sede di conversione del decreto legge, disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.**

DICHIARAZIONE DI GUERRA

- La dichiarazione di guerra è deliberata dalla sola Camera dei Deputati, ma a maggioranza assoluta dei componenti (316 deputati).

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Cambia il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. La scelta del capo dello stato sarà più «bipartisan» di prima.

RIFORMA DEL TITOLO V (RAPPORTI TRA STATO E REGIONI)

- Soppresse le Province.
- Restano le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- Le Regioni, in ordine con il loro bilancio, potranno godere di autonomia rafforzata su determinate materie.

IL NUOVO ART. 117

- Lo Stato si riprende la potestà legislativa esclusiva in materie che prima di questa riforma erano state attribuite alle Regioni.
- Eliminata la potestà legislativa concorrente, che aveva creato numerosi conflitti dinanzi alla Corte Costituzionale. Ora le materie sono o statali o regionali.
- Elencate le materie spettanti alle Regioni per l'esercizio della potestà legislativa.
- Clausola di unità nazionale: In nome della tutela dell'unità giuridica dello Stato o economica della Repubblica, ovvero dell'interesse nazionale, lo Stato può legiferare in materie riservate alle Regioni.
- Le Regioni possono nelle materie di loro competenza concludere accordi con altri Stati o loro enti territoriali.

OBBLIGHI DELLE REGIONI

- Devono rispettare l'equilibrio nei loro bilanci ed i vincoli economici e finanziari imposti dall'UE.
- Limite degli emolumenti dei componenti degli organi regionali (rapportati a quelli dei Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione).

LA CORTE COSTITUZIONALE

- Per l'elezione dei 15 giudici della Corte Costituzionale, due saranno eletti dal Senato e tre dalla Camera dei deputati. Prima l'elezione era assegnata alle Camere in seduta comune. Si tratta di una semplificazione del sistema elettivo.

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

La presente riforma è stata fatta con il procedimento previsto dall'art. 138 Cost., con più passaggi alle Camere.

Il referendum popolare è condizione per la promulgazione del nuovo testo di revisione.

ART. 139

- L'ultimo articolo della Costituzione stabilisce che
«la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

- *«In questa Costituzione [...] c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli.»*

Piero Calamandrei

FINE